



A.DI.G.E.
ASSOCIAZIONE PER
LA DIFFUSIONE
DELLA GIURISPRUDENZA
ECONOMICA



RIVISTA
di GIURISPRUDENZA
ed ECONOMIA d'AZIENDA



FRANCOANGELI



A. DI. G. E.

RIVISTA DI GIURISPRUDENZA ED ECONOMIA D'AZIENDA

DIRETTORE

LORENZO PICOTTI

COMITATO DI REDAZIONE

PASQUALE D'ASCOLA (*Diritto Civile*) – ANDREA MIRENDA (*Diritto Processuale Civile*) – LAMBERTO LAMBERTINI (*Diritto Commerciale*) – PIERPAOLO LANNI (*Diritto Commerciale*) – DAVIDE GABALDO (*Diritto Bancario*) – FRANCESCO ABATE (*Diritto Fallimentare*) – LAURA CALAFÀ (*Diritto del Lavoro*) – ANTONIO MATANO (*Diritto del Lavoro*) – FRANCESCO MOSCHETTI (*Diritto Tributario*) – LORENZO PICOTTI (*Diritto Penale*) – GIORGIO PIZIALI (*Diritto Processuale Penale*) – GIOVANNI ANTONIO SALA (*Diritto Amministrativo*) – GIOVANNI ALBERTI (*Economia Aziendale*)

COMITATO EDITORIALE

GIOVANNI AQUARO (*Diritto Civile*) – CHIARA PIGOZZI (*Diritto Processuale Civile*) – FEDERICO CENA (*Diritto Commerciale*) – ANDREA BORELLI (*Diritto Bancario*) – ELISABETTA UBINI (*Diritto Fallimentare*) – ANITA VIVIANI (*Diritto del Lavoro*) – MARIA LUGHEZZANI (*Diritto del Lavoro*) – ANGELO VOZZA (*Diritto Tributario*) – DIANA MURARO (*Diritto Tributario*) – ROBERTO FLOR (*Diritto Penale*) – STEFANO MARCOLINI (*Diritto Processuale Penale*) – DAVIDE LO PRESTI (*Diritto Amministrativo*) – SERGIO MORO (*Diritto Amministrativo*) – CHIARA LEARDINI (*Economia Aziendale*)

DIRETTORE RESPONSABILE

FRANCESCO RUFFO

Iscritto al numero 167 dell'Ordine dei Giornalisti del Veneto – Albo Professionisti

Segreteria di Redazione: SILVIA SCARTEZZINI
presso il Centro Studi Verona Innova, via Montanari 9 – 37122 Verona
Tel. 0458028849 – Fax 0458028825
e-mail: Verona.Innova@giurisprudenza.univr.it

Proprietà letteraria: A.DI.G.E.

Copyright © 2010 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.

Ristampa	Anno
0 1 2 3 4 5 6 7	2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sui diritti d'autore. Sono vietate e sanzionate la riproduzione con qualsiasi mezzo, formato o supporto comprese le fotocopie (queste ultime sono consentite solo se per uso esclusivamente personale di studio, nel limite del 15% di ciascun volume o fascicolo e alla condizione che vengano pagati i compensi stabiliti), la scansione, la memorizzazione elettronica, la comunicazione e la messa a disposizione al pubblico con qualsiasi mezzo (anche online), la traduzione, l'adattamento totale o parziale.

Stampa: Tipomnza, via Merano 18, Milano.

PARTE PRIMA

GIURISPRUDENZA

DIRITTO CIVILE

Iscrizioni ipotecarie sovrabbondanti e rimedi cautelari d'urgenza
TRIBUNALE DI VICENZA – SEZ. I CIVILE – ORDINANZA 19 MARZO 2010 – EST. LAURENZI..... 13

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

Il nuovo procedimento sommario di cognizione. Ambito di applicazione e chiamata in causa di terzo
TRIBUNALE DI VERONA – SEZ. IV CIVILE – ORDINANZA 5 FEBBRAIO 2010 – EST. LANNI..... 25

DIRITTO COMMERCIALE

Efficacia costitutiva della cancellazione di società. Una pronuncia di merito dopo l'intervento delle Sezioni Unite
TRIBUNALE DI VERONA – SEZ. IV CIVILE – SENTENZA 13 MAGGIO 2010 – EST. LANNI..... 31

La governance delle società di capitali come strumento di attuazione del modello dell'in house nelle società di gestione
TRIBUNALE DI VERONA – SEZ. IV CIVILE – ORDINANZA 2 APRILE 2010 – EST. VACCARI..... 35

DIRITTO FALLIMENTARE

Revocatoria fallimentare e sussistenza del principio di consecuzione delle procedure
TRIBUNALE DI VERONA – SEZ. FALLIMENTARE – DECRETO 9 MARZO 2010 – N. 40 – PRES. ED EST. PLATANIA 41

DIRITTO BANCARIO

La responsabilità delle banche per l'illegittimo pagamento di assegni di traenza non trasferibili
TRIBUNALE DI VERONA – SEZ. IV CIVILE – SENTENZA 28 MARZO 2007 – N. 1475 – EST. VACCARI 53

DIRITTO TRIBUTARIO

Sono elusivi i conferimenti seguiti da cessione delle partecipazioni societarie?
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI VARESE – SEZ. III – 15 MARZO 2010 – N. 27 – PRES. MAZZEO RINALDI – REL. CHIOZZI 67
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO – SEZ. VII – 10 FEBBRAIO 2010 – N. 26 – PRES. E REL. MARTINO 70

DIRITTO DEL LAVORO

Accesso dei cittadini di nazionalità marocchina alle prestazioni assistenziali
TRIBUNALE DI VERONA – SEZ. LAVORO – SENTENZA 14 GENNAIO 2010 – EST. MATANO 77

SOMMARIO

DIRITTO PENALE

- Penale responsabilità del datore di lavoro per omicidio colposo in danno di lavoratori esposti ad amianto nell'espletamento delle loro mansioni*
TRIBUNALE DI MANTOVA – GIUDICE PENALE MONOCRATICO – SENTENZA 14
GENNAIO 2010 – N. 16 – GIUDICE PAGLIUCA 87
- Lottizzazione abusiva ed installazione di case mobili e caravan nei campeggi*
TRIBUNALE DI VENEZIA – GIUDICE PENALE MONOCRATICO – SENTENZA 4 DICEMBRE
2009 – N. 1970 – GIUDICE BITOZZI.....98

DIRITTO PROCESSUALE PENALE

- I poteri del Tribunale del riesame in materia di sequestro probatorio e confisca obbligatoria*
TRIBUNALE DI VERONA – SEZ. PENALE – TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGALE –
ORDINANZA 14 MARZO 2010 – PRES. GUIDORIZZI – EST. PIZIALI.....107

DIRITTO AMMINISTRATIVO

- L'incidenza dei principi di pubblicità e trasparenza nella procedura negoziata svolta secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa*
T.A.R. VENETO – SEZ. I – 5 FEBBRAIO 2010 – N. 317 – PRES. ROVIS – EST. SAVOIA115

PARTE SECONDA

COMMENTI – RICERCHE – CONVEGNI E SEMINARI

DIRITTO BANCARIO

- Brevi note sulla possibilità di concessione di ipoteca volontaria a garanzia di mutui bancari su beni immobili destinati a fondo patrimoniale*
di Paolo Pompei.....123

DIRITTO AMMINISTRATIVO

- L'incidenza dei principi di pubblicità e trasparenza nella procedura negoziata svolta secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa*
COMMENTO A T.A.R. VENETO – SEZ. I – 5 FEBBRAIO 2010 – N. 317 – PRES. ROVIS –
EST. SAVOIA
di Alessio Righetti141

PARTE TERZA

STUDI PER L'INNOVAZIONE NELLE P.A.

- La zonizzazione della polizia municipale: esperienze a confronto e modelli di riferimento*
di Adelaide Biondaro e Angela Vincenzi155

I POTERI DEL TRIBUNALE DEL RIESAME IN MATERIA DI SEQUESTRO PROBATORIO E CONFISCA OBBLIGATORIA

TRIBUNALE DI VERONA – SEZ. PENALE – TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGALE – ORDINANZA 14 MAGGIO 2010 – PRES. GUIDORIZZI – EST. PIZIALI

Sequestro probatorio ad iniziativa della polizia giudiziaria – Convalida del pubblico ministero – Provvedimento di convalida privo di motivazione – Riesame – Beni non sottoponibili a confisca obbligatoria – Obbligo di restituzione dei beni sequestrati – Sussiste

(artt. 40 e 49 D.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504; artt. 324, 354 e 355 c.p.p.; art. 240 c.p.)

Alla luce dell'art. 324, comma 7, II° periodo c.p.p., il tribunale del riesame deve disporre la restituzione all'avente diritto dei beni oggetto di sequestro probatorio da parte della polizia giudiziaria, convalidato dal pubblico ministero, ove il provvedimento di convalida sia totalmente privo di motivazione e i beni medesimi non rientrino tra le cose di cui è obbligatoria la confisca ai sensi dell'art. 240, comma 2 c.p. (fattispecie relativa al sequestro probatorio di un'autocisterna e dei relativi oli minerali in seguito alla contestazione del reato di trasporto di prodotti sottoposti ad accisa senza la prescritta documentazione, di cui all'art. 49, comma 1 D.lgs. n. 504 del 1995).

Ordinanza

Vista l'istanza depositata in data 6.5.2010, con la quale è stato richiesto il riesame del provvedimento di sequestro probatorio adottato dal Pubblico ministero in relazione al C.D., convalidando analogo provvedimento della Polizia giudiziaria ed avente ad oggetto un'autocisterna, litri 8.000,00 di gasolio denaturato ancora conservato nell'autocisterna, litri 2.500,00 di gasolio per autotrazione sempre contenuto nella cisterna, n. 10 das.

Letti i motivi di impugnazione proposti dalla autotrasporti T.B.A. S.n.c., proprietaria dell'autocisterna e incaricata della consegna del prodotto, e sentite le parti comparse all'udienza.

Considerato che il primo motivo svolto, per il quale il soggetto destinatario del provvedimento di sequestro non sarebbe stato avvisato della facoltà di

PARTE PRIMA

farsi assistere da un avvocato è infondato perché nel verbale di sequestro risulta espressamente indicato il contrario, senza che rilevi che sia indicato come soggetto avvisato tale P.E., atteso che si tratta all'evidenza di un refuso di battitura essendo l'intero verbale riferito solo al C.D. e non emergendo da alcun atto di questo procedimento la presenza di altro soggetto di nome P.E.

Valutato che, invece, fondato è il secondo motivo svolto, in quanto a far data dalla sentenza resa a Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione nel 2004 (sent. n. 5876) *“qualora il pubblico ministero non abbia indicato, nel decreto di sequestro a fini di prova, le ragioni che, in funzione dell'accertamento dei fatti storici enunciati, siano idonee a giustificare in concreto l'applicazione della misura e abbia persistito nell'inerzia pure nel contraddittorio del procedimento di riesame, il giudice di quest'ultimo non è legittimato a disegnare, di propria iniziativa, il perimetro delle specifiche finalità del sequestro, così integrando il titolo cautelare mediante un'arbitraria opera di supplenza delle scelte discrezionali che, pur doverose da parte dell'organo dell'accusa, siano state da questo radicalmente e illegittimamente pretermesse”*.

Considerato, infatti, che nel decreto di convalida è semplicemente indicato che i beni avrebbero natura di *“prova e/o corpo di reato o comunque cose ad esso pertinenti”*, senza indicazione concreta di alcuna ragione che, in funzione dell'accertamento dei fatti storici enunciati, sia idonea a giustificare in concreto l'applicazione della misura per quella finalità, considerando, peraltro, che quanto meno con riferimento al veicolo questa finalità probatoria non appare neppure ravvisabile in concreto.

Valutato che quell'onere di motivazione non è integrato neppure dal passaggio del decreto del Pubblico ministero ove si specifica che il verbale di sequestro fa parte integrante del decreto perché, per prima cosa la collocazione di quella specificazione non consente di comprendere se oltre al richiamo del verbale per la parte narrativa dei fatti il Pubblico ministero intenda fare proprie anche le motivazioni del sequestro, che sarebbe esattamente il *proprium* del controllo a lui dimesso dalla norma, ma, soprattutto, il dato rilevante è che neppure nel verbale vi è alcuna specificazione delle ragioni che, in funzione dell'accertamento dei fatti storici enunciati, giustifichino in concreto l'applicazione del provvedimento, in quanto vi è semplicemente l'indicazione del fatto che si tratta di corpo del reato.

Considerato, inoltre, che l'assoggettabilità a confisca in esito al giudizio non impedisce il provvedimento di restituzione, perché la preclusione di cui all'art. 324, comma 7, c.p.p. riguarda esclusivamente i casi di cui al comma 2 dell'art. 240 c.p.: ossia tutte ipotesi che si connotano per l'intrinseca pericolosità del bene, fermo, invece, che nei casi residui di confiscabilità rimane attivabile l'apposito strumento del sequestro preventivo.

PROCEDURA PENALE

P Q M

Visti gli artt. 322, 324 c.p.p.

In accoglimento dell'istanza di riesame annulla il provvedimento impugnato, disponendo la restituzione dei beni in sequestro all'istante autotrasporti T.B.A. S.n.c.

Con onere dell'esecuzione a carico del Pubblico ministero.

Manda la Cancelleria per le comunicazioni e notifiche di rito.

OSSERVAZIONI

1. Riferimenti normativi

Nel caso in commento si procedeva nei confronti di C.D. per il reato di cui all'art. 49, comma 1 D.lgs. n. 504 del 1995, che punisce il trasporto di prodotti sottoposti ad accisa senza la prescritta documentazione attestante il versamento della stessa.

Segnatamente, la norma in commento afferma che *“i prodotti sottoposti ad accisa, anche se destinati ad usi esenti od agevolati, ad esclusione dei tabacchi lavorati, del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, trasportati senza la specifica documentazione prevista in relazione a detta imposta, ovvero con documento falso od alterato o che non consente di individuare i soggetti interessati all'operazione di trasporto, la merce o la quantità effettivamente trasportata, si presumono di illecita provenienza. In tali casi si applicano al trasportatore ed allo speditore le pene previste per la sottrazione del prodotto all'accertamento o al pagamento dell'imposta”*.

Detta norma rinvia pertanto, *quoad poenam*, all'art. 40 D.lgs. n. 504 del 1995, che contempla appunto il reato di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici, punendolo con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso ad € 7.746 (così il comma 1; i commi successivi prevedono delle specifiche aggravanti ed attenuanti, nonché delle ipotesi di degradazione a mero illecito amministrativo).

Nella vicenda *de qua*, la polizia giudiziaria, avendo scoperto C.D., durante un controllo, a trasportare oli minerali senza la prescritta documentazione, procedeva alla contestazione dell'addebito in discorso ed al sequestro probatorio, ex art. 354, comma 2, III periodo c.p.p., degli oli e dell'autocisterna utilizzata per il trasporto.

Il pubblico ministero, con proprio decreto, convalidava il sequestro probatorio ai sensi del successivo art. 355, comma 2 c.p.p. con motivazione peraltro consistente unicamente nel rinvio al verbale di sequestro della polizia

giudiziaria e, a quel punto, la persona giuridica proprietaria degli oli e dell'autocisterna interponeva richiesta di riesame ai sensi degli artt. 355, comma 3 e 324 c.p.p., chiedendo la loro restituzione.

Due, in particolare, anche su sollecitazione della richiedente, i problemi affrontati dal tribunale di Verona, sezione penale, in funzione di tribunale del riesame:

- quali debbano essere i requisiti motivazionali del provvedimento con cui il P.M. convalida il sequestro probatorio operato d'iniziativa dalla polizia giudiziaria e, nel caso di lacuna dell'apparato giustificativo, quali siano i poteri di supplenza attribuiti al tribunale del riesame dall'art. 324, comma 7, I periodo c.p.p., che sul punto richiama l'art. 309, comma 9 c.p.p.;

- quale sia, in questo quadro, il ruolo del c.d. divieto di restituzione posto dall'art. 324, comma 7, II periodo c.p.p., secondo cui la revoca del sequestro da parte del tribunale del riesame *“non può essere disposta nei casi indicati nell'art. 240, comma 2 del codice penale”*.

2. Riferimenti giurisprudenziali

Sul primo dei due punti segnalati, la decisione in commento richiama ed applica gli insegnamenti di Cass., sez. un., 28-01-2004, n. 5876, che afferma: *“qualora il pubblico ministero non abbia indicato, nel decreto di sequestro a fini di prova, le ragioni che, in funzione dell'accertamento dei fatti storici enunciati, siano idonee a giustificare in concreto l'applicazione della misura e abbia persistito nell'inerzia pure nel contraddittorio del procedimento di riesame, il giudice di quest'ultimo non è legittimato a designare, di propria iniziativa, il perimetro delle specifiche finalità del sequestro, così integrando il titolo cautelare mediante un'arbitraria opera di supplenza delle scelte discrezionali che, pur doverose da parte dell'organo dell'accusa, siano state da questo radicalmente e illegittimamente pretermesse”* (in *C.E.D. Cass.*, rv. 226712).

Tale insegnamento è stato fatto proprio anche dalla giurisprudenza successiva che, ancora di recente, ha ribadito che *“il potere del giudice del riesame di integrare le carenze motivazionali del provvedimento di sequestro ai sensi del combinato disposto degli artt. 324, settimo comma, e 309, nono comma, cod. proc. pen. non è esercitabile allorquando il requisito della motivazione e della enunciazione dei fatti sia del tutto carente, come nel caso della sola indicazione delle norme di legge violate, dovendo, in tali ipotesi, essere rilevata la nullità del decreto impugnato”* (Cass., sez. III, 26-11-2008, in *C.E.D. Cass.*, rv. 242268).

E le stesse sezioni unite, tornate nuovamente ad affrontare il nodo problematico dei poteri suppletivi/sostitutivi del tribunale del riesame, ai sensi dell'art. 324, comma 7, I periodo c.p.p., in punto di carente motivazione del

provvedimento di convalida del P.M., hanno statuito che “è legittima la decisione con la quale il tribunale conferma il relativo decreto per ragioni non coincidenti con quelle che lo sorreggono, in quanto, data la natura interamente devolutiva del citato mezzo di gravame, il tribunale, da un lato, ha il potere di sottoporre a nuovo scrutinio l’atto di impulso del p.m. e, dall’altro, pur non potendo supplire con argomentazioni proprie a carenze motivazionali del provvedimento impugnato di portata tale da renderlo giuridicamente inesistente, è tuttavia abilitato a modificarne e integrarne la struttura logica nei termini ritenuti meglio rispondenti allo scopo legittimamente perseguito in concreto dall’organo di accusa” (Cass., sez. un., 29.05.2008, n. 25932, in *Cass. pen.*, 2008, 4533).

Alla luce dei sopra riportati insegnamenti il giudicante, nell’ordinanza in commento, rileva che, nel caso sottoposto al suo esame, la pubblica accusa ha emesso un provvedimento di convalida nella sostanza totalmente immotivato, perché rinviante *per relationem* al verbale di sequestro probatorio ad iniziativa della polizia giudiziaria, verbale che a sua volta non contiene alcuna indicazione utile sul punto.

Prima di pronunciare l’esito restitutorio, il tribunale deve però affrontare il secondo scoglio interpretativo, consistente nell’esistenza del sopra ricordato divieto di restituzione posto dall’art. 324, comma 7, II periodo c.p.p.

In via generale, la norma tende ad impedire che, per effetto dell’accoglimento di una richiesta di riesame, debbano essere restituiti beni che sarebbero poi destinati ad essere sempre ed obbligatoriamente confiscati (anche in caso di esito diverso dalla condanna) ai sensi dell’art. 240, comma 2 c.p., in quanto intrinsecamente pericolosi. Così, ad esempio, si afferma che “*le cose che soggiacciono a confisca obbligatoria non possono essere restituite in alcun caso all’interessato, anche quando siano state sequestrate dalla polizia giudiziaria e per finalità esclusivamente probatorie, giacché l’art. 324 c.p.p., nel disciplinare il procedimento di riesame delle misure cautelari reali, stabilisce, al comma 7, il divieto di revoca del provvedimento di sequestro nei casi indicati dall’art. 240, comma 2, c.p., e tale norma è espressamente richiamata dall’art. 355, comma 3, c.p.p. in materia di sequestro probatorio*” (Cass., sez. V, 28-11-2007, n. 46834, in *Guida al dir.*, 2008, 7, 53).

Sul versante processuale l’esistenza di una simile norma rende inammissibili, perché prive di interesse ad impugnare, le richieste di riesame che abbiano appunto come *petitum* la restituzione di cose la cui confisca è obbligatoria ex art. 240, comma 2 c.p.

Le riflessioni giurisprudenziali sull’art. 324, comma 7, II periodo c.p.p. hanno quindi puntato, da un lato, a distinguere i confini oggettivi della confisca obbligatoria di cui all’art. 240, comma 2 c.p., da quelli della confisca

facoltativa di cui all'art. 240, comma 1 c.p., dall'altro a stabilire se il divieto in discorso si estenda anche alle ipotesi di confisca obbligatoria previste da leggi speciali.

Un orientamento di segno rigorista ha ritenuto confiscabili in via obbligatoria e quindi non restituibili, non solo i prodotti ma anche gli automezzi utilizzati (cfr. Cass., sez. III, 14-01-2003, n. 8768, in *C.E.D. Cass.*, rv. 224169; Cass., sez. III, 09-02-2001, n. 17977, *ivi*, rv. 219691). Va però detto che ciò è per lo più avvenuto in vicende processuali in cui si contestava il reato di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sugli oli minerali, di cui all'art. 40 D.lgs. n. 504 del 1995, ed in forza di una ipotesi speciale di confisca, prevista dall'art. 44 del medesimo D.lgs., a mente del quale *“i prodotti, le materie prime ed i mezzi comunque utilizzati per commettere le violazioni di cui agli articoli 40, 41 e 43 sono soggetti a confisca secondo le disposizioni legislative vigenti in materia doganale”*.

Ciò marca la differenza tra quelle vicende e la vicenda in commento: in questo caso, infatti, procedendosi per il diverso reato di cui all'art. 49 D.lgs. n. 504 del 1995, non risulta applicabile l'ipotesi speciale di confisca di cui all'art. 44 D.lgs. n. 504 del 1995, con conseguente riespandersi del campo di operatività della norma codicistica generale.

Ed alla luce dell'art. 240, comma 2 c.p., secondo l'ordinanza in commento, né la cisterna né il suo contenuto costituiscono oggetti la cui confisca è obbligatoria, per cui se ne dispone la restituzione all'avente diritto, segnatamente alla persona giuridica che aveva presentato la richiesta di riesame, nonostante la possibilità che quei medesimi beni, nel caso in cui il procedimento si concluda con una condanna, possano poi essere oggetto di confisca facoltativa ai sensi dell'art. 240, comma 1 c.p.

A questo proposito, come correttamente rileva l'ordinanza in commento, se si volesse garantire la fruttuosità della futura, eventuale confisca facoltativa, lo strumento reale da adottare sarebbe non il sequestro probatorio, bensì quello preventivo ex art. 321, comma 2 c.p.p. (come è noto, il sistema processuale conosce tre tipi di vincolo reale: il sequestro probatorio, quale mezzo di ricerca della prova; quello preventivo e quello conservativo, sagomati come misure cautelari reali).

3. Riferimenti dottrinali

Sul riesame reale di cui all'art. 324 c.p.p., cfr., in generale, GARAVELLI, *Art. 324*, in AA.VV., *Commentario breve al codice procedura penale*, diretto da CONSO e GREVI, Cedam, 2005, 1109; GUALTIERI, *Art. 324*, in AA.VV., *Codice di procedura penale commentato*, a cura di GIARDA e SPANGHER, Ipsoa, 2007, 2938;

Sui sequestri in generale cfr. MONTAGNA, *Sequestri [aggiornamento-*

2005], in *Digesto pen.*, Utet, Torino, tomo II, 1543, nonché EAD., *I sequestri nel sistema delle cautele penali*, Cedam, 2005. Sul sequestro probatorio cfr. FELICIONI, *Sequestro probatorio (diritto processuale penale)*, in *Il diritto-Encicl. giur.*, Milano, 2007, vol. XIV, 389.

Sulla specifica questione dei poteri del Tribunale del riesame, di cui all'art. 324, comma 7 c.p.p., cfr. TROGU, *Spunti per una riflessione sui poteri istruttori del tribunale del riesame*, in *Dir. pen. proc.*, 2009, 1020; LIACI, *Il controllo di merito del decreto di sequestro probatorio in sede di riesame*, in *Cass. pen.*, 2008, 247; VESSICHELLI, *Brevi considerazioni sul sequestro probatorio disposto dal p.m.: oggetto, motivazione e riesame*, *ivi*, 2003, 967; TURCO, *La motivazione dell'ordinanza di riesame: limiti al potere di integrazione*, *ivi*, 2001, 3098; PIETROPOLLI, *Sulla nullità del decreto del p.m. che convalida il sequestro probatorio per omissione della motivazione e sull'impossibilità del tribunale del riesame di porvi rimedio*, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2000, 436; MAFFEO, *Sui poteri del giudice del riesame dei provvedimenti cautelari*, in *Cass. pen.*, 1997, 1799; ORLANDI, *Riesame del provvedimento cautelare privo di motivazione*, in *Cass. pen.*, 1996, 1521.

Stefano Marcolini
Professore Aggregato
in Diritto Processuale Penale
Università dell'Insubria